

C A P O I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2
Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Patti od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 3
Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT,
- ATTIVITA' RICREATIVE,
- POLITICHE GIOVANILI,
- ATTIVITA' ECONOMICHE,
- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.

C A P O II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI IN GENERE

Art. 4

Benefici ordinari e straordinari - Procedura

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che :

- a) - l'attività istituzionale perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) - gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di Agosto di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti;
- c) - nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.
- d) - La domanda verrà recata su fac-simile - domanda tipo come da apposita modulistica predisposta dal Comune, e opportunamente integrata degli interessati con altre notizie non specificate e ritenute utili ai fini della valutazione, nei tempi segnalati dagli uffici competenti.

2. Detti benefici saranno corrisposti in due soluzioni, e precisamente il primo 50% all'accoglimento dell'istanza, il rimanente 50% a conclusione della attività programmata ed a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

La documentazione dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguire dal Comune.

4. Sia i benefici ordinari che quelli straordinari ad Enti, Associazioni, singole persone, saranno ripartiti, distribuiti e concessi agli aventi il diritto, tenendo conto dell'importanza del ruolo sociale svolto (educativo, formativo, culturale e di promozione di immagine positiva del Comune di Patti) a vantaggio della Città di Patti e riconosciuto tale dalla Giunta Comunale su proposta

dell'Assessore incaricato attraverso l'effettivo riscontro dell'utilità e del valore delle attività svolte e/o programmate in relazione a vantaggi e benefici che ne derivano e/o ne deriverebbero per la Comunità.

(Le domande saranno valutate, in ordine di preferenza a seconda che

le iniziative e le attività abbiano carattere: internazionale, nazionale, interregionali, regionale provinciale, comunale)

- a) - In tale direzione la Giunta Comunale individuerà l'ordine di priorità dei soggetti beneficiari, sempre che gli stessi si siano attenuti a quanto espresso dal regolamento nei punti 1, lettera a - b - c -, e nei punti 2 e 3.
- b) - La ripartizione e la distribuzione dei contributi agli aventi diritto verrà regolamentata dalla Giunta Comunale che, stabilito il tetto complessivo di contribuzione su base annua per tutti gli Enti, Associazioni e singole persone beneficiari, erogherà in maniera equa e ragionevole i fondi disponibili in bilancio proporzionandoli alla rilevanza del ruolo sociale dell'attività del soggetto beneficiario, prescindendo dall'ambito e dalla natura dell'attività svolta che non sarà di per se stessa elemento di priorità nell'assegnazione dei fondi, e assegnando gli stessi via via in misura decrescente e si intende fino alla disponibilità dei fondi.

Art. 5 ⁺ Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione. Potranno essere finanziate sia le manifestazioni con carattere episodico che quelle con carattere continuativo.

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 60% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

3. Per la distribuzione, ripartizione e l'ordine di priorità vale quanto espresso nel comma 4 dell'art. 4

4. La domanda verrà redatta come al punto d) del comma 1 dell'art. 4.-

Art. 14

Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti, persone di ogni età fisicamente non auto sufficienti o aventi necessità di interventi specifici o particolari che richiedono sia garantita una assistenza di tipo continuativo, vale a dire a tempo pieno, temporanea o meno ed una collocazione in ambiti sociali adatti ove esistano le strutture idonee.

2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.

3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.

4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, previsti dall'art. 433 del C.C., nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

5. Per tutto quanto non espresso compresi gli aggiornamenti in più o in meno deve essere fatto riferimento alla L.R. 9.5.86 n.22 "Riordino dei servizi socio-assistenziali" e successive modificazioni.

Art. 15

Attività Ricreative culturali e sociali

1. In questo ambito il Comune avvia in proprio servizi ed attività ricreative culturali e sociali allo scopo di favorire i processi di socializzazione. Inoltre saranno favorite e sostenute tutte le iniziative extra comunali programmate ed indirizzate in tale direzione e soprattutto quelle attività e servizi che incontrino le esigenze di una socialità aggregata ed integrata in cui sia realizzabile lo scambio e la solidarietà tra le generazioni tenendo in grande considerazione sia le politiche giovanili che i servizi resi agli anziani.

2. L'attività del Comune si articola in due direzioni, quella di rendere servizi e quella di consentire, promuovere stimolare o solo agevolare attività ricreative come di seguito elencate che possono usufruire dell'intervento del Comune qualora lo stesso non le gestisca in proprio:

- Cineforum,
- Conferenze, convegni, dibattiti,
- Incontri ed attività educative, formative e promozionali in genere,
- Attività integrative professionali, corsi di formazione e/o di aggiornamento
- Attività manuali ed artigianali

- Attività Musicali
- Creazione di un centro giovanile per attività sociali, culturali e ricreative.
- Scambi socio culturali tra Comunità, giovani e studenti
- Organizzazione di gite con finalità culturali, di istruzione e ricreative in varie località privilegiando quelle climatiche
- Attività sportive in genere.
- Creazione di un centro sociale a carattere territoriale articolato e flessibile che accolga i vari servizi aperti alla Comunità e particolarmente destinati per corrispondere alle diverse esigenze del Paese.

3. Il Comune può intervenire su domanda degli interessati e previa istruttoria ad assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire o agevolare agli utenti richiedenti alcuni servizi di cui sopra, secondo le modalità di cui al comma 4 all'art. 4.-

4. Nell'ambito delle attività ricreative, culturali e sociali, si inserisce l'attività alla voce "Gita per anziani" in località climatica e/o di interesse nazionale. Per tale servizio l'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio servizi sociali tenendo conto dei limiti di reddito e dell'azione di rivalsa degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla quale per altro, si farà riferimento per quanto non espressamente riportato.

Art. 16

Attività economica

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico, le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi a sostegno rivolti, in particolare :

- a) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano e rappresentino una significativa partecipazione di utilità e promozione delle attività esercitate nel Comune;
- b) Al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette.
- c) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

- d) a contributi per la realizzazione di opere ed ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanili ostelli, campeggi e simili,
- e) a contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio Comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte degli organi competenti e non comprende l'uso, salvo casi da stabilire, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune peraltro non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali e per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura saranno espressamente riportati tutte le condizioni previste dal presente comma in carenza delle quali la concessione non è valida.

3. Per la modalità, la ripartizione e l'ordine di priorità vale il riferimento al comma 4 dell'art. 4

4. La concessione dei contributi unatantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 non può superare il 30% delle spese effettuate e/o previste e comunque non oltre L. 5.000.000 (cinque milioni) e comunque sempre fino al concorso delle somme disponibili.

5. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della Comunità.

Art. 17

Tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel Territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno delle attività di associazione, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione del territorio e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui comma precedente sono regolati dalle norme previste dall'art. 4 comma 4 e dal comma 4 dell'art. 16, e non potranno comunque essere concessi ad un singolo soggetto anche se l'iniziativa potrebbe essere di rilevante utilità per le finalità previste.

C A P O V.

PATROCINIO ED USO DEI BENI COMUNALI

Art. 18

Patrocinio Comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.4
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura : " CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PATTI"

Art. 19

Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture con esclusione dei beni che saranno disciplinati con apposito regolamento da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art.4 e parzialmente per l'art. 15, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alla reale disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi di norma almeno 30 giorni prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta Comunale.

L'uso consentito a titolo gratuito non potrà avere carattere continuativo o permanente.

Art. 20 Convenzioni e Sponsorizzazioni

1. Le Società sportive possono stipulare con il Comune, convenzioni al fine di provvedere ad una adeguata gestione degli impianti sportivi.

Esse possono altresì richiedere ed ottenere sponsorizzazioni facendosi carico degli oneri pubblicitari sia in relazione a singole manifestazioni, sia per l'intera stagione agonistica.

Tali convenzioni dovranno essere approvate con apposita delibera della Giunta Municipale, che riterrà utile, opportuno e valido per la comunità, l'intervento di promozione dell'immagine della Città di Patti effettuato attraverso l'attività agonistica e sociale della Società Sportiva richiedente.

2. Le modalità di ripartizione, distribuzione e l'ordine di priorità è regolamentato in linea generale con riferimento al comma 4, art. 4, e al comma 3 art. 6.- In sede di programmazione annuale di bilancio fatte salve le opportune verifiche in relazione alle effettive disponibilità viene stabilito in L.40.000.000 il tetto massimo di contribuzione per ogni singola sponsorizzazione e/o convenzione, suscettibile di variazione annuale di incremento nella misura del 25% (venticinque per cento). Sono fatte salve per l'anno in corso le istanze presentate e favorevolmente deliberate.

3. La domanda verrà redatta su fac-simile come da apposita modulistica predisposta dal Comune e opportunamente integrata dagli interessati con quant'altre notizie non specificate e ritenute utili ai fini della valutazione nei tempi stabiliti dagli uffici competenti.

Art. 21

In relazione ai contributi relativi alla stagione in corso, le società sportive possono presentare le istanze di richiesta contributo, entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per la ripartizione e la distribuzione e l'ordine di priorità si farà riferimento al comma 4 dell'art. 4 e al comma 3 dell'art. 6.-

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto e per altre aree di intervento non menzionate in questo regolamento, si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia.